

LE LIMITAZIONI
ALL'ISCRIZIONE A PARTITI
POLITICI PER I MAGISTRATI
E LE SUE *RATIONES*:
TRA IMPARZIALITÀ
DELLA MAGISTRATURA E
MILITANZA DELLA POLITICA

MARIO PERINI



Le limitazioni all'iscrizione a partiti politici per i magistrati e le sue *rationes*:
tra imparzialità della magistratura e militanza della politica

Why prohibiting affiliation to a political party by judges?
Impartiality vs. Political Vocation

MARIO PERINI

Professore associato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.
E-mail: mario.perini@unisi.it

ABSTRACT

Il saggio esamina la norma della Costituzione italiana (art. 98, comma 3) che permette di limitare l'iscrizione ai partiti politici da parte dei magistrati, cercando di individuarne le *rationes*. Oltre alla tutela dell'imparzialità del giudice, nella duplice accezione di essere e apparire imparziali, si tenta di argomentare l'esistenza di altra finalità, diretta alla tutela non dell'ordine giudiziario, ma bensì della stessa politica e dei partiti.

The essay examines art. 98 of the Italian Constitution which allows legislation to limit membership in political parties by judges. This limitation is commonly understood as a tool to protect impartiality, in both senses of being and appearing impartial. The author argues for the existence of another purpose: the protection of politics itself and of the political parties.

KEYWORDS

costituzione italiana, partiti politici, potere giudiziario, imparzialità, limiti all'associazione politica, professione politica

Italian Constitution, political parties, judges, impartiality, limit to membership in political parties, politics as vocation

Le limitazioni all'iscrizione a partiti politici per i magistrati e le sue *rationes*: tra imparzialità della magistratura e militanza della politica

MARIO PERINI

1. Premessa – 2. Oggetto della presente analisi e ricostruzione tradizionale del tema – 3. La tesi proposta – 4. Svolgimento della tesi – 4.1. La funzione, l'attività e l'ordine giudiziario – 4.2. La professione e l'attività politica e quella politica-partitica – 4.3. Sono davvero compatibili? – 5. Una domanda finale.

1. Premessa

Il rapporto tra il circuito del potere politico e quello giudiziario – o se si preferisce, per brevità, tra politica e magistratura – è assai ampio e coinvolge molteplici profili e sfaccettature. Forse molto più che nel passato, esso è oggi suscettibile di letture assai diverse a causa delle tensioni e dei conflitti – istituzionali, politici, costituzionali, ideologici – che negli ultimi decenni sono venuti ad esistenza, moltiplicandosi esponenzialmente con il passare del tempo.

L'attenzione sul tema è presente ovunque: nella politica, nell'opinione pubblica e nella stessa magistratura, la quale a più riprese e nei più diversi contesti ha sollecitato interventi e ha tentato, direttamente, di fornire soluzioni.

L'aspetto di cui intendo occuparmi è quello dei magistrati *in politica*¹ e, ancor più specificamente, dell'iscrizione e della partecipazione dei magistrati ai partiti politici². Ritengo, infatti, che quest'ultimo – come peraltro si evidenzia già nei lavori dell'Assemblea costituente – sia il punto di partenza per esaminare il tema dei magistrati *in politica*, in quanto nel modello di sovranità popolare e di democrazia rappresentativa accolto dalla nostra Carta, sono proprio i partiti ad essere lo snodo fondamentale – la cinghia di trasmissione del potere – tra popolo e istituzioni politiche.

Con riferimento ai magistrati *nei partiti* e a quello – più generale, cui si accennerà nel prosieguo solo per ragioni di chiarezza espositiva e di sviluppo argomentativo – dei magistrati *in politica*³, una prima obiezione ad una specifica trattazione potrebbe attenersi ai dati statistici. Da più parti, infatti, si evidenzia come, sia a livello assoluto che percentuale, si tratti di numeri assolutamente di scarso rilievo quantitativo⁴. A parte i dubbi che possono sorgere da letture più specifiche del fenomeno⁵, ciò che spinge ad approfondire il tema attiene ai suoi aspetti qualitativi⁶,

¹ In riferimento a questo tema generale, gli aspetti che mi paiono maggiormente dibattuti riguardano: i magistrati candidati alle elezioni; i magistrati-eletti; i magistrati in cariche regionali e locali; i magistrati distaccati presso gli uffici di staff dell'esecutivo, nazionale, regionale e locale; il rientro dei magistrati dalla politica alla magistratura.

² Spunto di queste note sono alcuni scritti del Pizzorusso relativi al rapporto tra politica e magistratura: PIZZORUSSO 1977; PIZZORUSSO 2004; PIZZORUSSO 1979 ora riprodotti in PIZZORUSSO 2019.

³ I due aspetti sono concettualmente separabili, ma nella realtà contemporanea difficilmente districabili, a causa soprattutto della pervasiva penetrazione dei partiti in tutte le istituzioni (del circuito politico). Se anche, infatti, l'originario ingresso di un magistrato nel circuito dell'indirizzo politico (collegi rappresentativi nazionali, regionali, locali; organi esecutivi o uffici alle dirette dipendenze di questi ultimi, a livello nazionale o locale) può avvenire in qualità di "indipendenti" (dai partiti); la permanenza e la successiva progressione difficilmente sono nettamente separabili da una qualche forma di adesione ai partiti che controllano queste diverse istituzioni.

⁴ Così ad es. FERRI 2015, 146 dove si sostiene che il fenomeno è "storicamente insignificante". in senso analogo si esprime l'autore in FERRI 2017, 50; in senso (solo parzialmente) analogo, cfr. DAL CANTO 2020, par. 1.

⁵ Cfr. VENTURINI 2017; SODDU 2007; in generale SARACENO 1979. Questi studi evidenziano che in periodo libera-

come anche di recente evidenziato dal “caso Emiliano” o da altre vicende che hanno avuto ampia risonanza, come quelle di Ingroia o De Magistris⁷.

2. Oggetto della presente analisi e ricostruzione tradizionale del tema

L'art. 98, comma 3, Cost. prevede la possibilità per legge di disporre limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati.

Prima dell'elezione dell'Assemblea costituente, è noto che il Ministro della Giustizia Arangio Ruiz (secondo Governo Badoglio), avesse dichiarato lecita l'iscrizione dei magistrati ai partiti politici in formazione e il successore, Palmiro Togliatti (Governo Parri), ribadisse tale possibilità con la circolare n. 1941 del 18 agosto 1945⁸.

D'altronde, già nei lavori presso il Ministero per la Costituente⁹, sollecitati anche da una presa di posizione dell'Associazione dei magistrati, si affaccia la tesi contraria tesa a vietare radicalmente la partecipazione dei magistrati ai partiti politici.

In sede di Assemblea costituente, mentre la Commissione dei Settantacinque¹⁰ sembra esprimere un orientamento condiviso a favore dell'introduzione, per i soli magistrati, di un vero e proprio divieto di iscrizione ai partiti (v. art. 94, comma 3, del progetto), in Aula¹¹ il dibattito si accende e le contrapposte posizioni sono ricomposte grazie al compromesso di rinviare al legislatore ordinario l'eventuale fissazione di un tale divieto, che si trasforma peraltro in “limitazioni all'iscrizione” e viene esteso anche ad altre categorie di funzionari pubblici.

Mi pare che alla base di questa decisione del Costituente – al di là della bontà teorica delle tesi che avrebbero imposto un divieto generale di iscrizione ai partiti¹² – siano ravvisabili due ragioni

le, escludendo il Senato regio, fino al 1923 (legge Acerbo) erano stabiliti stringenti limiti sia alla capacità elettorale (erano eleggibili solo i magistrati inamovibili ai sensi dell'art. 69, Statuto); sia alla ineleggibilità (relativa) con riferimento alla circoscrizione nella quale i magistrati di appello esercitavano o avevano esercitato negli ultimi sei mesi prima delle elezioni; sia in ordine al numero massimo di magistrati elettivi presenti nella Camera bassa (prima espressi in una frazione del totale – 1/4 e successivamente 1/8 – poi in numero assoluto – originariamente 13, poi 10); sia in tema di incompatibilità, imponendo il collocamento in aspettativa del magistrato eletto. I dati indicano che il numero di magistrati nelle diverse legislature (del regno e repubblicane) è piuttosto limitato, mai superiore al 3,58% del totale dei parlamentari repubblicani e con una media complessiva del 2,49%, per il Regno d'Italia, e dell'1,71 per cento, per la Repubblica: cfr. VENTURINI 2017, 176 ss. La maggiore presenza di magistrati nel periodo Statutario – soprattutto ai suoi albori e a quelli del Regno d'Italia, nonostante i limiti posti dalla legislazione elettorale – viene comunemente spiegata per l'assenza di un'adeguata classe dirigente da cui attingere per i ruoli parlamentari: cfr. SODDU 2007. La limitatissima presenza di magistrati in Parlamento – e negli organi rappresentativi – è forse la ragione per cui il dibattito relativo ai magistrati in politica non riguardi oggi tanto il tema dell'ineleggibilità o dei limiti alla capacità elettorale (in astratto sostenibile), ma delle incompatibilità e soprattutto del regime applicabile dopo la fine del mandato elettorale, nonché della presenza dei magistrati nei partiti politici.

⁶ In questo senso, cfr. DAL CANTO 2020, par. 1.

⁷ Cfr. PIZZORUSSO 1979. L'autore ricordando come nelle elezioni politiche del giugno 1979 si siano presentati come candidati diversi magistrati e, sollecitato da un articolo del magistrato Adolfo Beria d'Argentine sul Corriere della Sera che suggeriva ai colleghi di rafforzare «il loro senso dell'autonomia dalla politica partitica», sosteneva che la circolazione nella professione giudiziaria, cioè quelle che «richiedono come titolo di ammissione la laurea in giurisprudenza» (tra cui annovera anche il “politico”, PIZZORUSSO 1979, 1051) sia cosa “utilissima” sia per i magistrati sia per la politica (p. 1052). L'articolo cui fa riferimento il Pizzorusso è: BERIA D'ARGENTINE 1979.

⁸ Cfr. ad es. ARU 2020, par. 2.

⁹ Cfr. Ministero per la Costituente, Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, *Relazione della seconda sottocommissione “Organizzazione dello Stato”*, p. 300.

¹⁰ Particolarmente significative sono le seguenti sedute: nel 1946, 5, 6, 20 dicembre; nel 1947, 8, 11, 14, 31 gennaio.

¹¹ Particolarmente significative sono le seguenti sedute del 1947: 19, 22, 23 maggio; 24 ottobre; 6, 7 (antimeridiana e pomeridiana), 8, 11 (antimeridiana e pomeridiana), 12 (antimeridiana e pomeridiana), 13, 14 (antimeridiana e pomeridiana), 15, 20, 27 novembre; 5 dicembre.

¹² Sostenute da numerosi giuristi all'interno del dibattito: v. le posizioni di Calamandrei (5/12/1946), Leone

pragmatiche ampiamente emergenti nel dibattito: da un lato, la partecipazione, in varie forme, di diversi magistrati alla lotta di liberazione rendeva un'inaccettabile ingiustizia escludere dall'attività politica proprio coloro che avevano aiutato la Repubblica a nascere; dall'altro lato, in via generale, negare diritti a categorie ampie e importanti di soggetti, in questo particolare frangente storico, sarebbe risultato assai stonato rispetto alle direttrici di fondo (principio personalista e liberale) che la Costituente stava delineando per il nostro ordinamento costituzionale.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la dottrina, sempre più diffusamente, tende a fornire una lettura fortemente restrittiva dell'art. 98, comma 3, Cost., attraverso un'interpretazione letterale che distingue tra l'espressione utilizzata "limitazioni" rispetto a quella di "divieto" (BORRÈ 1994, 469; CERRI 1966, 1919), originariamente proposta. Sempre sulla stessa linea di pensiero, si evidenzia come il magistrato non sia isolato dalla società, ma viva a pieno titolo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2, Cost.), al pari di ogni altro individuo (FERRI 2015, 153). La stessa funzione giurisdizionale viene riletta rispetto al tradizionale paradigma illuminista e liberale, evidenziandone la sua intrinseca politicità – anche se di natura e intensità diversa rispetto a quella delle funzioni legislativa e di indirizzo-politico¹³ – e caratterizzata da una "creatività" non troppo diversa o minore di quella delle altre funzioni statali¹⁴.

Nel frattempo, però, il legislatore tace, senza addentrarsi nella spinosa questione.

Solo di recente, nel 2006 – forse spinto più da motivazioni politiche contingenti che da un'ampia e seria riflessione condivisa sui problemi della giustizia – nell'ambito della Riforma Castelli, si introduce l'art. 3, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 109/2006, che include tra gli illeciti disciplinari extrafunzionali dei magistrati «l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici»¹⁵. La Corte costituzionale, in due occasioni, riconosce la non contrarietà ai principi costituzionali di tale previsione (sent. nn. 224/2009 e 170/2018).

Nei giorni a noi più vicini, poi, vi è un moltiplicarsi di proposte di legge¹⁶, interventi giurisprudenziali assai rilevanti¹⁷, arresti disciplinari¹⁸, interventi dottrinali¹⁹, tutti quanti, parrebbe di poter

(5/12/1946), Scalfaro (12/11/1947, pom.), Bozzi (20/12/1946), Sardiello (11/11/1947, ant.), Cortese (12/11/1947, ant.), Veroni (12/11/1947, pom.), Rossi (5/12/1947, ant.), Castiglia (13/11/1947, ant.), molti dei quali giungevano a chiedere, come logica conseguenza, l'ineleggibilità per i magistrati e stringenti incompatibilità con ruoli ministeriali. Successivamente, da parte di alcuni, si continuerà a ritenere che il divieto di iscrizione sarebbe stata la soluzione logicamente più corretta: «A ben vedere, la disciplina del giudice [...] dà luogo al problema del se ed in che misura vada limitato nei suoi confronti l'esercizio di alcuni diritti pubblici soggettivi. Il che poi si traduce, a nostro parere, nei seguenti quesiti fondamentali: a) se i giudici, come più genericamente i magistrati, possano iscriversi ad associazioni politiche; [...] In relazione al primo quesito è da notare come, riconosciuta la posizione di indipendenza del giudice, e riguardo alla magistratura ordinaria l'essere questa un potere indipendente, con la necessaria conseguente sottrazione del giudice medesimo al giuoco delle forze e degli indirizzi politici, il costituente avrebbe dovuto in via coerente esplicitamente vietare l'iscrizione dei magistrati ad associazioni politiche. Al contrario, la Carta costituzionale riconosce solo la facoltà, non l'obbligo, del legislatore ordinario di vietare l'iscrizione dei magistrati ai partiti politici», SPAGNA MUSSO 1969, par. 12.

¹³ Cfr. ad es. PIZZORUSSO 1977 e PIZZORUSSO 1974, 298 ss. Sulla tesi dell'autore, però, si tornerà oltre nel testo.

¹⁴ La letteratura teorico-giuridica e filosofico-giuridica sul punto è ormai sterminata. Oltre al tradizionale KELSEN 1994, 146 ss., si possono richiamare, nella nostra dottrina: DICIOTTI 1997; DICIOTTI 1999a; DICIOTTI 1999b; VELLUZZI 2002; VELLUZZI 2000; SCHIAVELLO 2004.

¹⁵ Su cui ampiamente cfr. BIONDI 2014, 412 ss.; BIONDI 2017, 6060 ss.; ZANON, BIONDI 2014, 97-107, 307-310; FIMIANI, FRESA 2013, 297 ss.

¹⁶ Tra quelli discussi e approvati parzialmente nelle due ultime Legislature, cfr. ad es. XVII Legislatura, ddl C.2188; XVIII Legislatura ddl C. 2681 Bonafede. Su quest'ultimo, con specifico riferimento al tema in oggetto, cfr. DAL CANTO 2021, par. 5.

¹⁷ Tra i molti, cfr. ad es. Cass. civ., sez. un., sent. n. 27987/2013; Cass. civ., sez. un., sent. n. 8906/2020.

¹⁸ Negli ultimi anni, cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, sez. disc., ord. n. 155/2017; ord. n. 111/2017; sent. n. 15/2014; sent. n. 83/2014; sent. n. 32/2013; sent. n. 100/2010.

¹⁹ Tra i molti, cfr. CHIEPPA 2009, 2584 ss.; DE NARDI 2009, 5121 ss.; DE SANTIS 2018; FERRI 2010; PRISCO 2009; BIONDI 2020; DE VIVO 2018; GABRIELLI 2018; GORI 2018; LONGHI 2018; MANDATO 2018; NICOTRA 2020; POLIZZI 2018; SOBRINO 2018.

dire, concentrati sulla preoccupazione di una potenziale «situazione di emergenza dovuta alla contaminazione della giustizia da parte della politica, con un grave pericolo per l'indipendenza esterna della magistratura e per l'imparzialità della funzione giurisdizionale» (FERRI 2017, 50).

Proprio quest'ultima considerazione permette di chiarire un altro aspetto della disciplina di cui all'art. 98, comma 3, Cost., così come attuato dall'art. 3, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 109/2006, cioè la sua *ratio*, secondo la comune ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale. In maniera (quasi) unanime, si ritiene che i limiti all'iscrizione ai partiti politici siano funzionali alla garanzia dell'imparzialità della magistratura. Come evidenziato fin dai lavori preparatori in Assemblée costituente:

«questa Assemblée può anche avere il dovere di chiedere ai magistrati di non iscriversi ai partiti, e di non fare politica, ma questo è il corrispettivo, per così dire, dell'indipendenza; perché o noi diamo l'indipendenza al magistrato – ed in questo caso si può giungere ad una siffatta conclusione, come l'onorevole Cortese tanto saggiamente ci ha prospettato stamattina – o noi non possiamo fargli pagare, per così dire, lo scotto dell'indipendenza che gli avessimo negata»²⁰.

Le limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici sarebbero strettamente connesse all'imparzialità, all'indipendenza e all'autonomia della magistratura stessa. Viene anche specificato che tale limitazione riguarderebbe, in ultima analisi, la stessa garanzia del diritto di difesa dei consociati che esige un giudice terzo e imparziale.

Il legislatore²¹, la giurisprudenza²², la dottrina²³, l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria²⁴ e lo stesso Presidente della Repubblica²⁵ sembrano sostenere sul punto una posizione unanime; semmai si discute se tra i valori costituzionali tutelati dalle limitazioni in parola vi sia solo l'oggettiva imparzialità del magistrato o anche la sua apparenza esteriore (ad es. DAL CANTO 2020), ma nessuno mi risulta dubitare che la *ratio* dell'art. 98, comma 3, Cost., almeno con riferimento ai magistrati, faccia riferimento al valore dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario.

L'effetto di tale impostazione è di concentrare l'attenzione esclusivamente sul lato della magistratura e sui rischi che potrebbero derivare – alla sua imparzialità (o apparenza di imparzialità, a seconda dei punti di vista) e indipendenza – come possibile conseguenza dell'iscrizione o della partecipazione “sistematica e continuativa” del magistrato a un partito politico.

²⁰ On. Oscar Luigi Scalfaro nella seduta pom. del 12/11/1947.

²¹ I ddl, che nel corso degli anni si sono ripetutamente interessati del tema dei magistrati in politica, hanno sempre e comunque giustificato il proposto intervento sui principi di imparzialità e indipendenza della magistratura. Cfr. ad es. particolarmente significativi: XVI Legislatura, S. 185, Cossiga, v. p. 5 ss. della Relazione; XVII Legislatura S. 116, approvato, divenuto C. 2188, anch'esso approvato con modificazioni e poi non definitivamente approvato, v. Relazione, p. 2; su sul ddl S. 116, v. anche CSM, Delibera del 21/5/2014, recante *Parere ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/58 in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati*; XVIII Legislatura, ddl C. 2681 Bonafede, in part. Relazione, pp. 15 ss., relativamente al Capo III del ddl.

²² Cfr. ad es. Corte cost. sentt. nn. 172/1982; 18/1989; 224/2009; 170/2018; Cass. civ., sez. un. sent. n. 27987/2013; Cass. Civ., sez. un., sent. n. 8906/2020.

²³ V. *supra* nt. 19.

²⁴ Il CSM, recentemente sensibile al tema dei limiti alle candidature politiche dei magistrati (Parere del 21/5/2014 e Risoluzione del 28/4/2011 recante «Partecipazione dei magistrati al governo degli enti locali ecc.»), ha giustificato tali auspicabili limitazioni sulla base dei principi di indipendenza e terzietà della magistratura, nella loro declinazione di «immagine di terzietà ed imparzialità che deve assistere ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni», così Risoluzione del 28/4/2011.

²⁵ Il Presidente Giorgio Napolitano, in un discorso ai nuovi magistrati in tirocinio del 27/4/2010, ha rilevato l'«oggettiva confusione di ruoli che può tra l'altro discendere dalla circostanza che il magistrato si proponga per incarichi politici nella sede in cui ha esercitato le sue funzioni. I valori costituzionali dell'autonomia e indipendenza si difendono tutelando i magistrati dai comportamenti che creano nei loro confronti un clima di ingiusta delegittimazione, ma anche adottando risoluzioni consapevoli». In senso parzialmente analogo, cfr. Associazione Nazionale Magistrati, delibera del 6 marzo 2010 recante «Il Cdc sulla partecipazione dei magistrati alla vita politica».

Viceversa, nessuna attenzione viene dedicata all'altro lato del rapporto politica-magistratura, cioè i partiti politici – oggetto del presente scritto –, ma anche – più in generale – gli organi rappresentativi (europeo, nazionale, regionali e locali), nonché quelli esecutivi.

Anche coloro che sostengono una più rigida separazione tra politica e magistratura, sembra non si pongano dubbio alcuno circa l'esistenza di profili rilevanti anche dalla parte dei partiti politici i quali, dunque, sarebbero pienamente legittimati a scegliere magistrati da inserire tra i loro iscritti e quadri, nonché a candidarli in elezioni:

«in fondo ogni partito è libero di inserire in lista ogni cittadino, sia esso un pallavolista o un magistrato e ogni magistrato è libero di cambiare mestiere e di fare politica, anche meglio se la fa in un'aula parlamentare che in un'aula di giustizia» (BERIA D'ARGENTINE 1979).

Obiettivo del presente scritto è allora quello di esaminare il tema del rapporto politica-magistratura – nel suo specifico profilo dei limiti all'iscrizione ai partiti politici da parte dei magistrati – *ex parte principis*, cioè di provare a evidenziare se esistono ragioni e principi che giustificano i limiti all'iscrizione in funzione della tutela degli stessi partiti politici.

Insomma, è possibile argomentare che il limite all'iscrizione ai partiti da parte dei magistrati – come prototipo di partecipazione politica di essi – sia fissato anche in funzione di tutelare la politica stessa e non solo la magistratura? Oltre a un (certo e innegabile) timore che il giudiziario possa essere “contaminato” dal politico, ha senso parlare di una analoga, ma inversa, preoccupazione che il politico possa essere “contaminato” dal giudiziario?

Non sfugge all'autore che, per decenni, il limite in parola e la stessa volontà del legislatore espressa nel d.lgs. n. 109/2006 siano stati intesi come diretti alla tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura, ma ciò non può impedire all'interprete di fornire una diversa lettura del precetto normativo, se ovviamente sia in grado di ravvisare argomenti utili a sostegno. Ciò è confermato non solo dalle diverse concezioni dell'ermeneutica che si sono succedute a partire dall'illuminismo in poi, ma potrebbe ritenersi imposto dall'approccio neocostituzionalistico (PERINI 2003), prevalente nella giuspubblicistica contemporanea, il quale richiede di reinterpretare continuamente le disposizioni subcostituzionali alla luce dei valori e principi costituzionali ricavabili dai testi di rango costituzionale.

3. La tesi proposta

La proposta valenza biunivoca del “divieto” (secondo il progetto emerso dalla Commissione dei Settantacinque dell'art. 94) è originariamente ben presente al Costituente quando per bocca dell'avv. Ruggero si riconosce che

«questa norma [il divieto di iscrizione a partiti per magistrati], come appare chiaro, stabilisce un rapporto tra i magistrati e i partiti politici, anche se il rapporto è espresso in forma negativa. *Dobbiamo quindi considerare la norma nei rapporti dell'uno e dell'altro termine*, cioè nei confronti dei partiti politici da una parte e dei magistrati dall'altra»²⁶ (enfasi aggiunta).

L'importanza di tale affermazione riguarda anche un altro aspetto che la tradizionale lettura del divieto sembra presupporre, cioè una qual certa idea negativa della politica: il luogo dove si mercanteggia e che è in grado di contaminare la purezza del giudice. L'on. Ruggero si spende ampiamente per evidenziare questo presupposto ideologico e per contestarlo, evidenziando che ciò rappresenti

²⁶ Ass. cost., seduta 7/II/1947 ant.

un'inaccettabile offesa verso la politica e verso gli stessi partiti che hanno liberato l'Italia.

Tuttora il concentrare esclusivamente l'attenzione *ex parte iudicis*, ritenendo che i passaggi da un potere all'altro siano costituzionalmente pericolosi solo se diretti ad abbandonare il candore giudiziario verso la doppiezza politica o a rientrare in tale candore dopo essersi in essa sozzati, è estremamente significativo dei diffusi (pre)giudizi (peraltro, non sempre inespresi) che si hanno, da un lato, verso la politica e, dall'altro, verso la magistratura.

Ma senza alcuna retorica: è davvero così? Le disfunzioni della politica sono costantemente stigmatizzate dai mezzi di informazione e certamente assai criticabili, ma ciò non toglie che la funzione sia altrettanto alta e sacra al pari di quella giudiziaria, dove non mancano certo le umane debolezze.

Per la tesi che qua si intende sostenere, è rilevante anche altro passaggio in Assemblea costituente, quando cioè il divieto di iscrizione ai partiti, originariamente previsto solo per i magistrati, viene esteso anche ad altre categorie di funzionari. Con riferimento ad esse, la ragione che è adottata non attiene solo alla natura delle funzioni svolte dalle categorie cui si propone di estendere il divieto (tutte, in vario modo, titolari dello *ius imperii*²⁷), ma anche e proprio alla necessità di tutelare i partiti stessi. Come rileva l'on. Nobile,

«ai partiti politici (tranne quello che, trovandosi al potere, intenda mantenersi indefinitamente, anche contro la volontà popolare) non può convenire che militari di professione – vale a dire: ufficiali e sottufficiali di carriera e ufficiali e agenti di polizia – siano iscritti ad un partito politico, e quindi siano tenuti ad una disciplina di partito. Questa è cosa, ripeto, [...] non può convenire nemmeno ai partiti che non si trovino al potere»²⁸.

Che la principale *ratio* della disposizione consista nella tutela delle funzioni esercitate da quei soggetti su cui è imposto il limite, non esclude certo che altre utilità possano essere perseguite attraverso la suddetta limitazione. Anzi, costituisce comune convincimento che i limiti posti ai diritti e alle libertà individuali in relazione a cariche ricoperte o da ricoprire abbiano normalmente un carattere polivalente. Se si prendono in considerazione istituti assimilabili a quello in esame – quanto alle loro finalità, se non anche quanto alla struttura normativa²⁹ – come le incompatibilità, le ineleggibilità e le incandidabilità, è possibile notare che le limitazioni al diritto di elettorato passivo, con intensità ed effetti diversificati, mirino *normalmente* a tutelare sia interessi legati alla carica da ricoprire sia quelli connessi alla carica già ricoperta.

In questa prospettiva, pare allora utile esaminare l'altro versante coinvolto dall'art. 98, comma 3, Cost.: i partiti politici.

L'art. 49, Cost., senza alcuna possibilità di equivoco, indica la finalità cui è diretta la (libertà di) associazione partitica, cioè quella di concorrere a “determinare” la politica nazionale. Il ruolo essenziale del partito va dunque individuato in questa tensione a gestire il potere politico (PERINI 2019, par. 3.1.1 sub c). L'articolo 49 sembra voler attribuire al naturale dato fenomenico dei partiti novecenteschi un valore prescrittivo: non solo i partiti, descrittivamente, operano per determinare la politica, ma hanno un senso nell'assetto istituzionale e vengono di conseguenza garantiti solo se operano in questo senso. Nella formulazione dell'art. 49, Cost., la (co)³⁰ determi-

²⁷ Cfr. On. Clerici (proponente l'emendamento poi approvato), in Ass. cost., seduta 5/12/1947 ant. Nello stesso senso, poi, si esprimerà l'Esposito, secondo il quale esisterebbe un'"altra" *ratio* dell'articolo 98, comma 3, Cost. (rispetto a quella di tutelare l'imparzialità della magistratura): quella di evitare che chi detiene «il nocciolo della forza materiale dello Stato» possa «tentare di imporre violentemente i programmi di un partito» (ESPOSITO 1954, 229 s.).

²⁸ Ass. cost., seduta 5/12/1947 ant., p. 2856.

²⁹ Sulle incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità e sul conflitto di interessi, cfr., da ultimo, VIGEVANI 2001; PERTICI 2002; IMARISIO 2009; TORRETTA 2015.

³⁰ Pare superfluo evidenziare che si discorre di un sistema a pluralismo garantito nel quale nessun partito può aspirare a determinare *da solo* la politica nazionale o, per meglio dire, può anche aspirarvi, ma il sistema delle garanzie

nazione della politica nazionale sembra apparire come un vincolo (giuridico) di natura funzionale che determina conseguenze anche – e forse soprattutto – sull’organizzazione e sul funzionamento interno dei partiti politici. Questi ultimi, infatti, se vogliono essere qualificati ai sensi dell’art. 49 e coperti dalle garanzie da esso offerte, devono strutturarsi in modo tale da poter effettivamente (co)determinare la politica nazionale. In caso contrario, ferma restando la libertà associativa garantita a chiunque dall’art. 18, Cost., si sarà alla presenza di altri e diversi fenomeni, i quali potranno anche influire sulla politica, ma con i partiti non sembra possano davvero indentificarsi, per l’assenza di capacità di determinare la politica nazionale. Tale funzione è essenziale alla democrazia rappresentativa come noi la conosciamo. Se, infatti, il partito perdesse di vista il suo scopo fondamentale, di competere per la conquista del potere, da un lato, i cittadini perderebbero lo strumento per trasferire nelle istituzioni le loro volontà, i loro interessi e idealità, dall’altro, lo spazio lasciato libero sarebbe certamente da altri occupato.

Si potrebbe allora ritenere che le limitazioni che il legislatore può porre a carico di determinati funzionari pubblici nell’isciversi ai partiti politici siano dirette *anche* a tutelare interessi legati a questi ultimi³¹. Tali interessi, quanto ai magistrati, potrebbero essere ravvisati, da un lato, nella richiesta professionalità *politica* della classe dirigente di un partito e nella “militanza” dei loro iscritti, e, dall’altro, nella probabile inadeguatezza di magistrati di professione, la cui formazione e le cui funzioni si caratterizzano proprio per l’indispensabile distanza dalla politica, a svolgere questi ruoli³².

Così (re)interpretata, la previsione dell’art. 98, comma 3, Cost., confermerebbe e darebbe ulteriore linfa a due caratteri che l’art. 49, Cost. indica in tema di organizzazione interna dei partiti: la loro autonomia e la necessaria capacità – da assicurare con accorgimenti, strutture e professionalità adeguate – a determinare la politica nazionale.

4. Svolgimento della tesi

Al fine di sviluppare la tesi proposta pare necessario evidenziare alcuni tratti che caratterizzano la magistratura, da un lato, e la politica, dall’altro, con l’avvertenza che mentre moltissimi studi e approfondimenti giuridici hanno da sempre riguardato la funzione e l’ordine giudiziario, la funzione e la professione politica sono state abbandonate, ormai da molto tempo, nelle mani dei politologi, salvo per le procedure e le strutture della forma di governo.

4.1. La funzione, l’attività e l’ordine giudiziario

È noto che la funzione giurisdizionale non sia concettualmente autonoma rispetto a quella esecutiva³³ e a quella di produzione normativa³⁴, ma si caratterizzi per l’elemento procedurale (il proces-

dovrebbe escludere che ciò possa accadere.

³¹ Alcuni spunti a sostegno di questa tesi si potrebbero ritrovare nella recente sentenza costituzionale n. 170/2018, nella quale, in più occasioni, la Corte rammenta come una necessità esistenziale per partiti sia quello «stabile schieramento che l’iscrizione testimonia» che caratterizza la «partecipazione organica alla vita di un partito politico» (par. 6, considerato in diritto).

³² Quanto alle altre categorie di funzionari richiamati nell’art. 98, comma 3, Cost., gli ulteriori interessi perseguiti dalla norma potrebbero essere quelli di rafforzare ancor più il divieto posto dall’art. 18, comma 2, Cost., al fine di assicurare massima autonomia interna ai partiti, liberandoli dal pericolo di condizionamenti determinabili anche dalla sola presenza al loro interno di coloro che detengono «il nocciolo della forza materiale dello Stato». Questa finalità sembra trasparire da una recente sentenza del Consiglio di Stato sul tema: cfr. Cons. Stato, IV sez., sent. n. 5845/2017, in part. parr. 10.3 diritto e ss.

³³ LOCKE 1689, vol. II, 144 ss.; di recente, SILVESTRI 1985, par. 9

³⁴ V. nt. 14.

so) e per quello soggettivo (la terzietà, imparzialità e indipendenza dell'organo), unici che siano in grado di distinguerla rispetto all'esecuzione e, più in generale, al circuito dell'indirizzo politico.

Seguendo la tesi sostenuta da PIZZORUSSO (1974 e 1977) – il quale esclude la tradizionale concezione apolitica del magistrato³⁵, ritenendo viceversa che non si possa assolutamente escludere in essa una componente “politica” – è possibile affermare che la funzione e l'ordine giudiziario si caratterizzino, rispetto al circuito dell'indirizzo politico e della democrazia rappresentativa, per i loro caratteri spiccatamente formali, sviluppati sulla base dei «canoni del ragionamento logico-giuridico» (PIZZORUSSO 1977, 996), attraverso cui i giudici intercettano i fattori culturali presenti nella società – e, in particolare, nella società dei giuristi – e li trasfondono nel diritto. La forma di governo italiana – caratterizzata da un monismo dove tutta la fonte della legittimazione dei poteri risiede nella sovranità popolare – è essenzialmente imperniata attorno al circuito dell'indirizzo politico, i cui “protagonisti” sono proprio i partiti politici (PIZZORUSSO 1977, 992 ss.).

Nel nostro attuale sistema, manca una netta separazione delle “funzioni”, ma vi sono importanti meccanismi di “razionalizzazione” della forma monistica imperniata sul circuito politico-rappresentativo. Tra questi meccanismi, i magistrati costituiscono – assieme agli altri strumenti di razionalizzazione, come la Corte e il Presidente della Repubblica – organi “eccentrici” rispetto al circuito principale che si distinguono da esso fondamentalmente per la loro “qualificazione tecnica” e per la natura “tecnica” delle attività svolte (PIZZORUSSO 1977, 993 ss.). L'autonomia e l'indipendenza del giudiziario (o almeno della funzione giudicante) trovano la loro giustificazione costituzionale proprio in questa specifica funzione ad esso attribuita:

«la posizione costituzionale del potere giudiziario trova la sua giustificazione essenzialmente in questa funzione che ad esso – al pari che alla Corte costituzionale ed alle giurisdizioni speciali – è affidata, di farsi portatore, nel processo di creazione-attuazione del diritto, di quelle influenze giuridico-culturali che valgono ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali che compongono la costituzione materiale vigente nel nostro paese e, più in generale, la continuità del diritto pur nella sua costante evoluzione» (PIZZORUSSO 1977, 997).

È la peculiarità di questa funzione che «comporta [...] la necessità di assicurare l'indipendenza» dei giudici (PIZZORUSSO 1977, 1022) e non viceversa. La funzione giudiziaria in definitiva si caratterizzerebbe, anche storicamente, da «preparazione culturale e professionale» (PIZZORUSSO 1977, 998). E forse non è un caso che il Mortara, di cui Pizzorusso fu attentissimo lettore, fondi l'autonomia della magistratura proprio sui meccanismi di insegnamento e formazione dei futuri magistrati (MORTARA 1885, 169 ss.). Peraltro, va rammentato che nel processo storico-costituzionale che ha condotto (nel Regno Unito e da qua al resto del mondo) ad affermare l'indipendenza e l'autonomia del giudiziario (rispetto anzitutto all'esecutivo), l'argomento principe fu proprio quello della preparazione tecnica dei giudici:

«the King said, that he thought the law was founded upon reason, and that he and others had reason, as well as the Judges: to which it was answered by me, that true it was, that God had endowed His Majesty with excellent science, and great endowments of nature; but His Majesty was not learned in the laws of his realm of England, and causes which concern the life, or inheritance, or goods, or fortunes of his sub-

³⁵ Sostenuta viceversa dalla dottrina illuminista continentale e, più vicino a noi, riproposta ad esempio nella seguente formulazione: «La funzione politica della giurisdizione consiste, paradossalmente, nella sua neutralizzazione politica, volta a tutelare un sistema altamente differenziato di selezione e di decisione, mettendolo al riparo dagli influssi diretti e semplificatori della politica partitica» e infatti «la soggezione dei giudici alla legge, e solo alla legge, sancita nell'art. 101 cost., ha quindi il senso negativo dell'esclusione di ogni subordinazione del giudice ad autorità di qualsivoglia natura, e il senso positivo della sua destinazione all'applicazione della legge, con più o meno estesi margini di creatività», SPAGNA MUSSO 1969, par. 12.

jects, are not to be decided by natural reason but by the artificial reason and judgment of law, which law is an act which requires long study and experience, before that a man can attain to the cognizance of it: that the law was the golden met-wand and measure to try the causes of the subjects»³⁶ (enfasi aggiunta).

Proviamo ora a sviluppare queste intuizioni, provando a sintetizzare alcuni aspetti della tecnica propria della funzione e dell'ordine giudiziario.

Il magistrato, almeno in Italia, è un tecnico (funzionario dipendente dello Stato, assunto con concorso pubblico) che si professionalizza al massimo nell'interpretazione e applicazione del diritto e, nel farlo, è tenuto ad astenersi dall'esprimere interessi di parte. Nella creazione del diritto egli utilizza maggiormente la logica (almeno nei paesi a maggiore influenza francese) piuttosto che la retorica (come invece fa il politico), cioè ragionamenti logico-deduttivi (per meglio dire, pseudo logico-deduttivi) più che retorico-consequenzialistici. Nel decidere, di conseguenza, dovrebbe tener conto più di cosa impone il diritto a monte, rispetto alle conseguenze a valle (anche se ovviamente non può prescindere) e nel farlo *ci si aspetta* che manifesti piena imparzialità e indipendenza, cioè si astenga da ciò che costituisce uno dei caratteri specifici della politica: praticare pubblicamente la retorica per sostenere tesi non imposte dalla legge³⁷ – pur se nei limiti della Costituzione – che siano convincenti per il pubblico e utili per la cosa pubblica in generale e non per un caso specifico.

La pretesa costituzionale di indipendenza (art. 101, comma 2, Cost.) impone al magistrato di addestrarsi ad astenersi dalle direttive di chichessia, anche all'interno del suo stesso ordine, e lo *ius dicere*, «per sua natura, chiama il magistrato a collocarsi in una posizione di “terzietà”, avendo egli il dovere, nell'attuare il precetto normativo, di rimanere equidistante dai contrapposti interessi in concreto coinvolti»³⁸.

In fin dei conti, la natura del “decidere secondo diritto” – anche nelle accezioni più ampie dell'attività interpretativa come funzione creatrice del diritto, salvo che non si aderisca alla dottrina del diritto libero³⁹, difficilmente compatibile con i nostri assetti liberal-democratici – è comunque vincolata in qualche modo da testi scritti (KELSEN 1994, 146 ss.) e tesa a far *prevalere* l'interesse di quella specifica parte che – secondo i vincoli, lassi o stringenti che siano, fissati da tali testi scritti – abbia ragione, utilizzando argomenti tecnico-giuridici falsificabili. Il giudice – indipendentemente da cosa davvero faccia quando interpreta e applica il diritto – appare al pubblico ed esiste nello Stato in funzione di dare ragione ad *uno* dei contendenti, ad assolvere o condannare l'imputato, non a mediare. Può pure darsi che, sostanzialmente, nell'attività di interpretazione ed applicazione del diritto, il giudice scelga il materiale e la soluzione in un modo che «non è totalmente conforme agli interessi di una parte, né totalmente contraria agli interessi dell'altra»⁴⁰, ma all'esterno, egli dà ragione a uno piuttosto che all'altro, assolve o condanna; la società e la Costituzione esige che egli faccia proprio questo: amministrare giustizia e dica chi è nel giusto e chi è nel torto nel caso concreto. Non che medi tra le parti (tra l'imputato e il p.m.), creando una norma in grado di comporre i contrapposti interessi in molteplici e innumerevoli casi futuri.

Vi è poi un altro importante profilo che attiene alla funzione giudiziaria che non può essere tralasciato ai presenti fini: la ricerca della “verità”, qualunque cosa possa essa significare. L'attività giudiziaria include, al pari delle scienze, un «dovere di ricercare la verità» (WEBER 1948, 65) quanto ai fatti, attraverso i meccanismi codificati dei processi, civile, penale, amministrativo, ecc. Gli ordinamenti liberal-democratici si sforzano di assicurare metodi, piuttosto ri-

³⁶ Sono parole del giudice Coke in King's Bench Division, *Prohibitions del Roy*, [1607] EWHC KB J23.

³⁷ Nelle parole di un costituente: «essere i partigiani di un'idea», on. Candela, seduta del 5/12/1947 ant.

³⁸ Cass. civ., sez. un., sent. n. 8906/2020 cit., par. 8.1, diritto.

³⁹ Su cui di recente, v. i lavori di MAZZARELLA 2015, 384 ss. e 395 ss.; MAZZARELLA in corso di pubblicazione.

⁴⁰ KELSEN 1994, 293, con riferimento all'essenza del compromesso e della mediazione.

gorosi quanto alle regole procedurali, che assicurano una continua tensione verso questo obiettivo⁴¹. Non si tratta di un aspetto che attiene, solamente, all'etica del magistrato o alla descrizione della relativa professione, ma proprio di una serie assai ampia di prescrizioni normative che qualificano giuridicamente la funzione giudiziaria, forgiando così il ruolo del magistrato e andando nettamente a distinguerlo da quello del politico.

Queste ed altre caratteristiche della funzione⁴² e dell'ordine giudiziario, che la dottrina ha ampiamente esaminato, determinano un *habitus* assai specifico del magistrato che si manifesta anche al di fuori delle sue funzioni, tanto che la Corte di Cassazione e quella costituzionale hanno di recente ritenuto che

«finché [egli] rimane magistrato, non può sottrarsi ai doveri inerenti alla sua posizione istituzionale; e, seppur collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, è tenuto a salvaguardare la propria indipendenza e la propria imparzialità, nonché la stessa apparenza di queste ultime, in modo da non compromettere la fiducia di cui – in una società democratica fondata sul principio di legalità – l'ordine giudiziario deve godere presso l'opinione pubblica»⁴³.

4.2. La professione e l'attività politica e quella politica-partitica

La funzione politica sembra invece avere caratteristiche ben distinte, non solo descrittivamente, ma anche secondo i dati normativi fissati in Costituzione, a partire dalla continua necessità di autonoma iniziativa e la cura di interessi generali, secondo una visione di parte.

La politica si incentra sul compromesso⁴⁴ «che fa parte della natura stessa della democrazia» (KELSEN 1994, 293). Questa funzione sembra, dunque, consistere nel sapere mediare, cioè nel «compromesso [che] significa risoluzione di un conflitto mediante una norma che non è totalmente conforme agli interessi di una parte, né totalmente contraria agli interessi dell'altra» (KELSEN 1994, 293). Un'attività, pertanto, assai distante e distinta da quella del “decidere secondo diritto”. Il politico non è chiamato giuridicamente ad applicare la giustizia in un caso concreto, ma a cercare soluzioni (compromissorie) per il bene di tutti (di molti, diciamo) potendo prescindere dalla ingiustizia verso uno specifico individuo e – talvolta, ormai raramente (per fortuna) – anche dalla legittimità della propria azione (segreto di stato, atto politico e prerogative degli organi di indirizzo politico). Anzi, se il politico volgesse l'attenzione e la cura all'interesse di uno specifico soggetto, potrebbe facilmente incorrere nelle maglie del diritto penale. All'inverso, il magistrato che prescindesse dal rendere giustizia nel caso concreto a favore della tutela e cura di interessi generali, verrebbe a interpretare e svolgere male la sua funzione⁴⁵.

Altra caratteristica piuttosto rilevante ai nostri fini, riguarda l'indipendenza o, per meglio dire, la *dipendenza* che il politico deve garantire, soprattutto all'interno dei partiti. Il politico di professione e il membro del partito, dopo aver *liberamente* discusso all'interno del suo partito, deve pienamente e spontaneamente sottomettersi alle direttive adottate, se si vuole che abbiano un senso i partiti stessi e quanto disposto dall'art. 49, Cost., circa la (co)determinazione della politica

⁴¹ Sul tema “verità e processo”, cfr. ad es. CALAMANDREI 1955; FIANDACA 2008; CARLONI 2011; TARUFFO 1993; TARUFFO 2012; TARUFFO 2014; TARUFFO 2018; CARRATTA 2014; ANCONA 2019; GAROFOLI, INCAMPO 2012; FERRUA 1995; SPANGHER 2016.

⁴² Si pensi, ad esempio, ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con l'esclusione, almeno in via generale per la magistratura decidente, di iniziativa autonoma. Questo profilo di differenziazione rispetto alla “politica” è ad esempio evidenziato da RESCIGNO 2007, par. 17.

⁴³ Cass. civ., sez. un., sent. n. 8906/2020 cit., par. 3.3; in senso analogo, Corte cost., sent. n. 170/2018, par. 6, diritto.

⁴⁴ Sulla politica come mediazione cfr., da ultimo, l'ampio e interessante dibattito sul numero 2/2017 di *Costituzionalismo.it*

⁴⁵ Corte cost., sent. n. 150/1981, sul divieto generale imposto dal Pretore di Genova alla pesca e commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina.

nazionale. Il politico è sottoposto a tali direttive nel perseguire i programmi e gli ideali ai quali ha spontaneamente aderito attraverso il partito cui appartiene. È proprio in vista del perseguimento di quell'interesse e di quel progetto politico ritenuto superiore che egli è tenuto a rispettare quelle direttive decidendo talvolta «in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza»⁴⁶. Quando decide, *ci si aspetta* che lo faccia nel rispetto di quelle direttive e non in modo autonomo ed indipendente, cosa che gli è comunque garantita all'interno dei corpi rappresentativi (art. 67, Cost.), ma non anche nei partiti.

Per raggiungere gli obiettivi che, dopo aver liberamente discusso con i suoi colleghi di partito, quest'ultimo ha fissato, risulta indispensabile – almeno nei regimi democratici – che il politico sappia

«rendere presente, visibile, concretamente tangibile, credibile (come un attore “rappresenta” in carne e ossa un personaggio sul palcoscenico), a colui che si vuole rappresentare, una proposta sul “senso” della sua vita e sulla via per risolvere i suoi problemi»⁴⁷.

Risulta essenziale la manifestazione del pensiero nell'accezione più ampia, di capacità oratoria in grado di convincere un ampio pubblico sulla bontà delle scelte generali compiute dal partito e dei compromessi raggiunti. Il tipo di ragionamento utilizzato è normalmente quello retorico-consequenzialista e non quello (pseudo)logico-deduttivo.

Anche da quest'ultimo punto di vista, è possibile evidenziare un radicale divario con i principi che reggono la funzione e l'ordine giudiziari. Anche ammettendo, come pare ormai consolidato, la libertà di manifestazione del pensiero da parte dei magistrati, è pacifico che essa possa esclusivamente consistere in una comunicazione imparziale e in una corretta informazione dell'opinione pubblica (BOLOGNA 2018; PINARDI 2005; DEIDDA 2013). Senza contare che di recente si è autorevolmente sostenuto che

«L'imparzialità è incompatibile con il protagonismo dei magistrati. Dobbiamo riconoscere che ogni forma di protagonismo dei giudici nei rapporti con la stampa o peggio con la televisione segnala sempre, inevitabilmente, partigianeria e settarismo, in contrasto, ripeto, con l'imparzialità. Di qui il valore della riservatezza del magistrato, soprattutto riguardo ai processi di cui è titolare. Ciò che i magistrati devono aver cura di evitare, nell'odierna società dello spettacolo, è qualunque forma di esibizionismo che ne compromette, inevitabilmente, l'imparzialità. [...] In breve, i giudici devono evitare qualunque rapporto con la stampa e più ancora con le televisioni» (FERRAJOLI 2021, par. 2.2).

La comunicazione politica, viceversa, si basa sulla ricerca del consenso, che è proprio ciò che viene fermamente escluso anche da coloro che sostengono più strenuamente la libertà del magistrato di esprimersi liberamente (IPPOLITO 2018, 231 ss.; SPATARO 2018, 294 ss.), così come dalla giurisprudenza⁴⁸.

Vi è infine il tema – in realtà assai dibattuto da secoli – del rapporto tra politica e verità⁴⁹.

⁴⁶ Così, con riferimento all'opposta posizione del magistrato, Corte cost., sent. n. 18/1989, par. 9, diritto; Corte cost., sent. n. 128/1974, par. 2, diritto; Corte cost., sent. n. 60/1969, par. 2, diritto. Cfr. anche MONTALBANO 1974, 72 ss.

⁴⁷ DOGLIANI 2017, par. 7.

⁴⁸ La giurisprudenza – sia costituzionale (cfr. ad es. Corte cost., sent. n. 100/1981), sia civile (cfr. ad es. Cass. civ., sez. un., sent. n. 934/1961), sia disciplinare (MASSA 2004, 802 ss.) – pur riconoscendo il fondamentale diritto alla manifestazione del pensiero anche in capo ai magistrati, ha sancito il divieto di un suo «esercizio anomalo e cioè l'abuso», che avviene quando la manifestazione vada a incidere sui valori costituzionalmente garantiti dell'indipendenza ed imparzialità della magistratura.

⁴⁹ Quanto ai giuristi e agli studiosi di scienze sociali, cfr. ad es. MACHIAVELLI 1532, cap. XV; WEBER 1948, 140 ss.; TREVES 1962; ARENDT 2004; BESUSSI 2015; BESUSSI 2013; REVEDIN, 1983; KANT, CONSTANT 1996; SBAILÒ 2006; volendo anche LEOPARDI 1820; LEOPARDI 1822.

Sotto il profilo della professione (del “politico”), ritengo tuttora convincenti le osservazioni del Weber quando ha rilevato che, nonostante da un punto di vista morale la verità costituisca un “dovere incondizionato”, ciò non comporta che si debba rendere tutto trasparente e pubblico, «specialmente i documenti a carico del proprio paese», oppure riconoscere le proprie colpe unilateralmente. Il politico, infatti, sa bene che, così facendo, non si giova alla verità, «ma piuttosto la si oscura, abusandone e scatenando le passioni» e la ragione di ciò sta nella necessità per il politico di valutare le *conseguenze* della sua azione (WEBER 1948, 141), del suo dover ragionare per argomenti consequenzialistici⁵⁰.

Se si mettono da parte gli aspetti più propriamente sociologici della professione di politico e ci si concentra sulla funzione, così come tratteggiata dal nostro ordinamento giuridico, la conferma di questa ricostruzione, anche da un punto di vista prescrittivo, appare difficilmente contestabile. Lasciando da parte profili assai rilevanti, ma che vengono in rilievo (o dovrebbero venire in rilievo) solo eccezionalmente – come il segreto di stato, l’atto politico e le prerogative funzionali di parlamentari e ministri –, l’assenza di precetti giuridici tesi a imporre alla politica la verità, come metodo o come obiettivo, – cosa che viceversa accade per la funzione giudiziaria – è difficilmente contestabile. In particolare, la funzione costituzionale riconosciuta al partito (e ai suoi aderenti) è la (co)determinazione della politica nazionale, vale a dire la lotta per l’affermazione di una particolare visione del mondo, che si ritiene (la) migliore per l’interesse generale, attraverso il convincimento degli elettori.

4.3. Sono davvero compatibili?

Tralasciando la tradizionale ricostruzione del principio di separazione dei poteri che in passato ha legittimato rigide forme di esclusione dei magistrati dalla politica⁵¹, anche perché, quanto alla forma di governo attuale, si reputa più convincente la ricostruzione offerta dal Pizzorusso già richiamata, pare di poter comunque sostenere che le limitazioni per i magistrati all’iscrizione ai partiti politici non tendano solo a proteggere la funzione giudiziaria (e in particolare la sua indipendenza e imparzialità), ma anche quella politica-partitica, così come la si è tentata di ricostruire in precedenza. L’una e l’altra, infatti, risultano assolutamente inconciliabili⁵².

⁵⁰ Sui danni che nella politica possono derivare da una assoluta e totale trasparenza, si richiama l’incontro tra il presidente incaricato Bersani e la delegazione del Movimento 5 stelle, trasmesso in streaming il 27 marzo 2013 dal canale della Camera: <https://webtv.camera.it/evento/2744>.

⁵¹ Cfr. ad es. Costituzione Francese del 1791, cap. I, sez. III, art. 5; Costituzione dell’anno III (1795), artt. 47 e 48. E come ancora alla fine dell’Ottocento si sosteneva: «Un’altra guarentigia che proponiamo nei riguardi del potere giudiziario, è la assoluta esclusione dei suoi membri dalle cariche legislative» (MORTARA 1885, 183). Tesi non dissimili si ritrovano ancora oggi sostenute ad esempio da RESCIGNO 2007, par. 18. Una rilettura del principio di separazione, che includa il fattore tempo e lo declini in cicli funzionali (SILVESTRI 1985, par. 13), comunque sembrerebbe condurre ad escludere i magistrati dal ciclo dell’indirizzo politico: «in tutto il processo di formazione e di attuazione dell’indirizzo politico non si verifica mai né che lo stesso soggetto sia l’esclusivo esecutore di norme di comportamento da esso stesso fissate in modo autonomo, né che manchi il controllo, esercitato montesquieuianamente da un potere sull’altro. In definitiva si può dire che nella sfera dell’indirizzo politico si riflette, anche se in modo peculiare, lo “spirito” della separazione dei poteri, che permea di sé tutto il sistema» (SILVESTRI 1985, par. 14).

⁵² Peraltro, il tema della presenza di magistrati negli organi rappresentativi e quello dell’iscrizione ai partiti e dello svolgimento di attività politica dovrebbero essere tenuti distinti dal punto di vista dei principi costituzionali e in particolare della separazione tra i poteri. Mentre sembrerebbe sostenibile che, entro certi limiti, la presenza negli organi elettivi e politici in genere, possa trarre giovamento dalla presenza di esperti giuristi (cfr. ad es. PIZZORUSSO 1977; PIZZORUSSO 1979; VENTURINI 2017, 185 ss.), sebbene, per quanto sopra argomentato, ciò dovrebbe avvenire nel ruolo di funzionari parlamentari e consulenti giuridici dei ministeri – e non di membri dei corpi rappresentativi o incaricati delle funzioni esecutive di vertice –, l’iscrizione a partiti e l’attività partitica da parte di soggetti, vincolati da norme preesistenti cui è imposto di agire in modo imparziale e neutrale, mi parrebbe invece potenzialmente sempre nociva sia per il potere giudiziario sia per quello politico. Lo stesso Pizzorusso, che sostiene l’estrema utilità della circolazione tra le professioni giudiziarie – includendovi anche quella del “politico” (cfr. *supra* nt. 7) –, parte

Con ciò non si vuol certo dire che non vi possano essere magistrati personalmente capaci di svolgere egregiamente funzioni politiche⁵³, ma piuttosto che il ruolo di magistrato, finché formalmente ricoperto, è del tutto incompatibile con quello di iscritto o partecipante ad un partito politico in quanto in grado di recar danno alla funzione che costituzionalmente compete a quest'ultimo.

Questa ricostruzione sembrerebbe trovare recentemente un appiglio nella giurisprudenza costituzionale relativa al divieto di iscrizione ai partiti politici (sentt. nn. 224/2009 e 170/2018) e, soprattutto, nella recente posizione della Cassazione⁵⁴, da cui emerge un «*modello di magistrato-eletto* al quale è chiesto un *self-restraint* che non può non avere riflessi apprezzabili sul funzionamento e sul rendimento della forma di governo, con un ridimensionamento del ruolo dei partiti» (GORI 2018, 1815 s., enfasi della Corte) con la conseguenza «di marginalizzare ulteriormente il ruolo dei partiti politici nel sistema costituzionale» (SOBRINO 2018, 6).

Se anzitutto partiamo dalla ricostruzione del magistrato in parlamento – poi concluderemo con il magistrato nel partito – il modello di giudice costituzionalmente legittimato a fare politica sembrerebbe in sostanza un “candidato indipendente” che nello svolgimento del suo mandato politico non può e non deve porre in essere alcuna «partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici», secondo quanto chiarito dalla Corte e specificato dalla Cassazione⁵⁵. Sarebbe lo-

dalla riscontrata omogeneità che sussiste tra la funzione del legislatore e quelle del giudice in un sistema a Costituzione precettiva e rigida (v. anche PIZZORUSSO 1977, 995 s.), in cui, da un lato, il legislatore si trova vincolato dalle disposizioni costituzionali e il giudice è da esse abilitato ad una più ampia capacità creativa del diritto. Peraltro, nello scritto del 1977 dove aveva più ampiamente argomentato sul punto, in verità, si distingueva il circuito dell'indirizzo politico, preminente secondo la nostra Carta, e quello di sua razionalizzazione, consistente in una specifica funzione – quella di creazione del diritto attingendo alle influenze culturali, e non politiche –, caratterizzata da spiccata tecnicità, da specifica «preparazione culturale e professionale» e da modalità di esercizio ispirate ai «canoni del ragionamento logico-giuridico». Proprio questa specificità della funzione giudiziaria costituirebbe la giustificazione costituzionale dell'autonomia e indipendenza del giudiziario, come istanza di razionalizzazione del circuito politico. Ne consegue che forse tale utile circolazione dovrebbe riguardare il solo circuito “giudiziario” o “razionalizzatore”, per meglio dire, e non quella tra quest'ultimo e quello dell'indirizzo politico. Sotto questo profilo, mi parrebbe che vi sia un malinteso – forse generato dalla polemica culturale con Beria d'Argentine propria dello scritto del 1979 – tra l'apporto (scarso e controproducente, per quanto sostenuto nel testo) che un professionista “giudiziario” potrebbe dare al Parlamento in qualità di politico/parlamentare e quello che potrebbe (molto proficuamente, nella prospettiva che si propone) offrire come funzionario parlamentare (professione che PIZZORUSSO 1979, 1051), garantendo quella circolazione da egli ritenuta utilissima. Il punto è che il “politico” non mi pare riconducibile ad una “professione giudiziaria”, proprio per quanto affermato dallo stesso Pizzorusso nel 1977.

⁵³ Già l'on. Veroni in Assemblea costituente ricordava che i magistrati sapessero essere ottimi parlamentari, affermando che «chi vi parla è forse tra i pochi che da più anni seggono in quest'Aula: vi entrai per la prima volta nel 1912, e vi trovai magistrati insigni, Edoardo Cimorelli, Tommaso Mosca, Michelangelo Vaccaro, Giuseppe Mendaia, Giulio Venzi, e più tardi vi pervennero altri, fra cui ho caro il ricordo di un compagno di Gruppo, Alessandro Marracino, giurista insigne e spirito superiormente colto: tutti ebbero la nostra fraterna ammirazione e la stima del Paese, per aver saputo sempre fedelmente militare nella propria parte politica, pur conservando incontaminata l'altezza della loro funzione di magistrati. E per andare un pochino più in là, prima che io entrassi, negli anni lontani, in quest'Aula, vi aveva seduto un altro altissimo magistrato romano, Antonio Gui, che rappresentò qui la nostra terra e che fu l'amatissimo presidente di tutte le Corti d'assise della regione laziale. Ebbene, tutti questi magistrati, da Gui a Venzi, a Mendaia, a Mosca, tutti questi magistrati dettero prova di non sapere affatto prescindere dagli interessi supremi della giustizia, quando esercitarono la loro non meno nobile funzione di uomini politici; fecero, insomma, magnificamente i deputati e i magistrati», seduta del 12/11/1947, ant.

⁵⁴ Corte Cass., sez. un. civ., sent. n. 8906/2020.

⁵⁵ *Ibid.* Secondo autorevolissima dottrina, infatti, la decisione della Corte di cassazione viene a irrigidire ulteriormente la posizione espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/2018, la quale, almeno con riferimento alla «partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici» ammetteva che il magistrato-eletto potesse in qualche modo prendere parte attiva alla vita dei partiti, alla luce del tipo di rappresentanza democratica (per partiti) accolta dalla nostra Carta. Viceversa, la Cassazione «riproponendo la nozione di candidato “indipendente” (punto 9.2 della sentenza), sostenendo che il magistrato-parlamentare ben può esercitare il suo mandato “indipendentemente dai dettami di partito” perché l'art. 67 Cost. ne prevede lo svolgimento “senza vincolo di mandato” (punto 9.3 della sentenza), affermando che egli “rimane comunque un magistrato [...] e come tale rimane soggetto ai doveri

gica conseguenza, anche se negata apoditticamente dalla Cassazione, che egli non potrebbe iscriversi che al gruppo misto⁵⁶ oppure, se iscritto ad altro gruppo parlamentare, non potrebbe partecipare all'attività dello stesso e non potrebbe subire le conseguenze normativamente previste dai regolamenti dei gruppi per i casi di mancato rispetto delle direttive elaborate dalla dirigenza. Sarebbe peraltro del tutto contraddittorio e incoerente, vietare al magistrato/parlamentare una «partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici» e allo stesso tempo costringerlo, del tutto passivamente, a sottoporsi a direttive provenienti dal partito o dal gruppo politico. Ne risulterebbe l'esistenza di soggetti in parlamento del tutto «indipendenti»⁵⁷ – solo in parte assimilabili agli ex Presidenti o ai senatori a vita, i quali sono *giuridicamente liberi* di scegliere se mantenersi indipendenti (iscrivendosi al gruppo misto o a nessun gruppo: art. 14, comma 1, secondo periodo, Reg. Senato) oppure fare politica attiva all'interno di un partito o di un gruppo – tali da scardinare il modello di rappresentanza democratica attraverso i partiti che è accolta nella nostra Carta costituzionale e venendo, in tal modo, a determinare una serie di conseguenze assai rilevanti anche sulla forma di governo (GORI 2018, 1814 ss.).

D'altronde, ai fini del nostro discorso (il magistrato nei partiti), queste ultime considerazioni sembrano evidenziare un dato particolarmente significativo che si trae da questo “modello di magistrato-eletto”, il quale gli impone, quando «eserciti il diritto garantito dall'art. 51 Cost.[,] la stessa neutralità che è richiesta al magistrato in ruolo» (BIONDI 2020, 615): si tratta dell'evidente e insuperabile – almeno secondo quanto emerge nell'attuale momento storico e alla luce della nostra Costituzione materiale – distinzione tra la professione politica (intrisa di partecipazione e assoggettamento alle direttive) e quella giudiziaria. Proprio da questa giurisprudenza e al di là dello specifico divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 109/2006, sembra emergere che i caratteri della funzione giudiziaria siano assolutamente incompatibili con quelli della politica, tanto che laddove si permetta l'ingresso di membri del potere giudiziario in organi politici, questi sono in grado di perturbare proprio il principale circuito del potere, quello politico, costringendolo a piegarsi a modalità di funzionamento del tutto inappropiate e non in armonia con il modello di democrazia rappresentativa accolto dal nostro sistema.

Detto in altre parole, la partecipazione (in modo sistematico e continuativo) di un magistrato ai partiti politici è in grado di mettere a rischio non solo l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, come comunemente sostenuto, ma anche il corretto funzionamento dei partiti e la forma di governo che su di essi si fonda nel tempo presente. Il magistrato, infatti, dovrebbe agire e manifestare il suo pensiero «non solo con l'equilibrio e la misura che connotano il comportamento esterno del magistrato, ma anche con una buona dose di distacco dai soggetti politici» (GORI 2018, 1815), venendo così a mettere a rischio sia i caratteri propri della funzione politica sia quella specifica funzione di (co)determinazione della politica nazionale che spetta costituzionalmente ai partiti in base all'art. 49, Cost.

L'art. 98, comma 3, Cost., sembrerebbe, dunque, porsi a tutela non solo dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'imparzialità dei magistrati (e della magistratura nel suo complesso), ma anche degli stessi partiti e delle loro funzioni costituzionali (oltre che della politica più in generale).

La tesi proposta potrebbe essere accusata di provare troppo: se, infatti, fosse l'indipendenza di pensiero a rendere incompatibile il magistrato con il ruolo che l'art. 49 della Costituzione affida

propri di tutti i magistrati” (punto 9.7 della sentenza), ribadendo che il magistrato, “nello svolgimento dell'attività politica, è tenuto a preservare la propria indipendenza rispetto al partito e a salvaguardare la propria immagine pubblica di imparzialità” (punto 9.8 della sentenza), crea un vero e proprio statuto speciale del magistrato in-politica [...] e alimenta – essa sì – le perplessità del costituzionalista rispetto all'idea che il magistrato (e con lui tutti i cittadini?) possa fare a meno della mediazione dei partiti» (BIONDI 2020, 615); analoghe valutazioni sono svolte da DAL CANTO 2020, par. 7.

⁵⁶ Sulla questione dell'iscrizione del magistrato-eletto ai gruppi parlamentari e ai problemi che ciò pone, cfr. DONATI 2019, 6 s.; in giurisprudenza Cass., sez. un. civ, sent. n. 8906/2020 cit., par. 4, diritto.

⁵⁷ *Ibid.*, parr. 9.2 e 9.3, diritto.

ai partiti, se ne dovrebbe concludere che analoga incompatibilità dovrebbe colpire tutti quei professionisti che all'indipendenza di giudizio, all'agire secondo scienza e coscienza, sono comunemente tenuti. Secondo questa logica, dunque, risulterebbero analogamente incompatibili, ad esempio, i medici oppure i professori universitari.

Tale obiezione, però, non terrebbe adeguatamente conto della diversità istituzionale e normativa dei ruoli di questi diversi soggetti: al professore, come al medico o allo scienziato, è garantita libertà di giudizio, ma non è imposto un dovere giuridico di imparzialità di giudizio, se non forse da un punto di vista deontologico. Il professore, ad esempio, proprio per la sua libertà di scienza, coscienza ed insegnamento, è libero di agire secondo autonome valutazioni, ma anche di aderire a giudizi e valutazioni da altri espresse/imposte. Sebbene in ambito diverso da quello della politica, gli stessi casi Cordero⁵⁸ e Lombardi Vallauri⁵⁹ potrebbero essere adottati a sostegno di questa controdeduzione: i docenti sono sì liberi nell'insegnamento, ma possono *liberamente* scegliere di limitare (parzialmente) tale libertà, andando a svolgere la loro attività presso enti confessionali⁶⁰.

Per il magistrato ciò, viceversa, risulterebbe assolutamente inaccettabile, alla luce dei principi costituzionali e della sua collocazione istituzionale, in quanto la sua condotta e il suo ruolo non sono riconducibili ad una libertà (di essere indipendente e imparziale), ma ad un preciso dovere giuridico.

5. Una domanda finale

Perché la politica cerca i magistrati? Era questa la domanda da cui Beria d'Argentine nel 1979 partiva per cercare di esaminare il fenomeno dei magistrati in politica, da cui, poi, il Pizzorusso traeva spunto per il suo intervento del 1979.

Le spiegazioni offerte sia dal magistrato Beria sia dalla dottrina sono molteplici. Una prima spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che si tratti di persone note nella vita pubblica e rispettate, in grado dunque di raccogliere consenso e svolgere proficuamente la professione di politico; una seconda spiegazione riguarderebbe la loro preparazione giuridica specifica che può risultare particolarmente utile nella produzione legislativa; una terza spiegazione, più maliziosa, consisterebbe nella considerazione che la magistratura sia «sede di potere reale e di potere pensante [...] e che quindi convenga avere con essa canali di comunicazione personalizzata»⁶¹.

Tutte queste ragioni non tengono però conto della questione di fondo che si è tentato di affrontare con questo scritto: la presenza di un magistrato in politica – nella specie in un partito politico – è oggettivamente in grado, al di là dei benefici immediati, di portare utilità complessiva ai partiti e al loro funzionamento interno? Oppure l'introduzione di elementi “estranei” – costituzionalmente vincolati a metodi di azione e ragionamento affatto diversi da quelli propri della politica – potrebbe essere in grado di aggravare ulteriormente la crisi dei partiti?

Tra le diverse obiezioni sollevabili, mi si permetta di evidenziarne una che credo sia particolarmente rilevante nel momento presente. L'abbandono o comunque l'attenuazione della natura

⁵⁸ Cfr. Corte cost., sent. n. 195/1972, in part., par. 6-7, considerate in diritto.

⁵⁹ Cfr. CEDU, II sez., *Affaire Lombardi Vallauri c. Italie* (req. n. 39128/05), sent. 20/10/2009, in part., par. 41.

⁶⁰ Con argomenti in parte analoghi, si potrebbe esaminare anche la posizione del medico: deontologicamente non vi è dubbio che egli sia obbligato ad «esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento» e di aiutare i malati, indipendentemente dalle loro condizioni economiche (v. giuramento di Ippocrate). Non vi è dubbio, però, che questa libertà di scienza e coscienza possa essere bilanciata con i doveri lavorativi che un medico (liberamente) assume, ad esempio, all'interno di una azienda privata che gli imponga di curare, durante l'orario di servizio, solo i solventi o, in qualunque caso, di seguire solo i protocolli validati dalla comunità scientifica, anche se, in astratto o alla luce di conoscenze avveniristiche, non i migliori e più rispondenti (secondo il suo personale giudizio) alla cura del malato stesso.

⁶¹ BERIA D'ARGENTINE 1979.

compromissoria della politica, che potrebbe derivare dalla partecipazione di soggetti che non possono perseguire la mediazione, ma debbono costantemente (e sono adusi a) tendere alla verità, alla giustizia e a mantenersi “indipendenti”, non è forse in grado di “scatenare le passioni”⁶² che assai nuocciono alla discussione e alla mediazione politica stessa e ad aggravare quella conflittualità esistente, come un fiume carsico, nella nostra storia repubblicana? La domanda non vorrebbe sinceramente essere retorica, ma solo spingere a valutare il problema, senza preconcetti ideologici.

⁶² Cfr. *supra* e nt. 48.

Riferimenti bibliografici

- ANCONA E. 2019. *La verità nel processo: quale corrispondenza? La prospettiva del dibattito italiano*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 73, 1, 2019, 23 ss.
- ARENDT H. 2004. *Verità e politica*, Bollati Boringhieri.
- ARU S. 2020. *La discussa partecipazione dei magistrati alla politica*, in «Rivista AIC», 1, 2020, 457 ss.
- BERIA D'ARGENTINE A. 1979. *Perché a tanti magistrati non piace il «giudice candidato»*, in «Corriere della Sera», 28 aprile 1979, 1.
- BESUSSI A. (ed.) 2015. *Filosofia, verità e politica: questioni classiche*, Carocci, 2015.
- BESUSSI A. 2013. *Verità e politica: filosofie contemporanee*, Carocci.
- BIONDI F. 2014. *Le attività politiche dei magistrati: alcune indicazioni dai giudici disciplinari*, in «Quaderni costituzionali», 2, 2014, 412 ss.
- BIONDI F. 2017. *Può un magistrato essere eletto e, nel contempo, essere processato disciplinarmente per essersi iscritto ad un partito?*, in «Quaderni costituzionali», 3, 2017, 606 ss.
- BIONDI F. 2020. *La Corte di cassazione chiude il «caso Emiliano» e sbarrata la strada ai magistrati in politica*, in «Quaderni costituzionali», 3, 2020, 613 ss.
- BOLOGNA C. 2018. *Apparenza d'imparzialità o tirannia dell'apparenza? Magistrati e manifestazione del pensiero*, in «Quaderni costituzionali», 3, 2018, 613 ss.
- BORRÈ G. 1994. *Articolo 98 3° comma*, in BRANCA G., PIZZORUSSO A. (eds.), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli.
- CALAMANDREI P. 1955. *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Valeri*, vol. I, Giuffrè, 461 ss.
- CARLONI E. 2011. *Le verità amministrative: l'attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo*, Giuffrè.
- CARRATTA A. 2014. *Dovere di verità e completezza nel processo civile (I e II parte)*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 68, 1, 2014, 47 ss. e 491 ss.
- CERRI A. 1966. *Sindacati, associazioni politiche, partiti*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2, 1966, 1919 ss.
- CHIEPPA R. 2009. *Il divieto di attività politica dei magistrati: meglio tardi che mai (ricordi storici delle tesi dell'associazione dei magistrati)*, in «Giurisprudenza costituzionale», 54, 4, 2009, 2584 ss.
- DAL CANTO F. 2020. *Magistrati e impegno politico: problemi e prospettive a partire dalla recente definizione della vicenda Emiliano*, disponibile in <https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario/1246-magistrati-e-impegno-politico-problemi-e-prospettive-a-partire-dalla-recente-definizione-della-vicenda-emiliano> (consultato il 19/11/2021).
- DAL CANTO F. 2021. *Note minime sul disegno di legge Bonafede di riforma dell'ordinamento giudiziario*, in «Osservatorio AIC», 1, 2021, 164 ss.
- DE NARDI S. 2009. *L'art. 98, terzo comma, Cost. riconosce al legislatore la facoltà non solo di "limitare" bensì di "vietare" l'iscrizione dei magistrati a partiti politici (anche se sono collocati fuori ruolo per svolgere un compito tecnico)*, in «Giurisprudenza costituzionale», 54, 6, 2009, 5121 ss.
- DE SANTIS V. 2018. *Indipendenza e imparzialità del magistrato fuori ruolo tra disciplina sul rientro dei magistrati e democraticità interna dei partiti*, in «federalismi.it», 22, 2018, 1 ss.
- DE VIVO J. 2018. *La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla luce del «caso Emiliano»*, in «federalismi.it», 24, 2018, 1 ss.

- DEIDDA B. 2013. *Riserbo dei magistrati e libertà di manifestazione del pensiero ... alla prova del caso Ruby*, in «*Questione giustizia*», 4, 2013, 190 ss.
- DICIOTTI E. 1997. *Norme, validità e interpretazione giudiziale*, Giappichelli.
- DICIOTTI E. 1999a. *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli.
- DICIOTTI E. 1999b. *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, Giappichelli.
- DOGLIANI M. 2017. *Rappresentanza, governo e mediazione politica*, in «*Costituzionalismo.it*», 2, 2017, 13 ss.
- DONATI F. 2019. *L'impegno in politica dei magistrati*, in «*federalismi.it*», 21, 2019, 1 ss.
- ESPOSITO C. 1954. *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam.
- FERRAJOLI L. 2021. *Magistratura e democrazia*, in «*Questione giustizia*» 28/07/2021. Disponibile in: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-e-democrazia> (consultato il 19/11/2021).
- FERRI G. 2010. *I magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza n. 224/2009 della Corte costituzionale*, in «*Studium Iuris*», 16, 2, 2010, 136 ss.
- FERRI G. 2015. *Il diritto di elettorato passivo e il divieto per i magistrati di partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici*, in «*Rassegna parlamentare*», 57, 1, 2015, 141 ss.,
- FERRI G. 2017. *Autonomia e indipendenza della magistratura tra «vecchio» e «nuovo» ordinamento giudiziario*, in «*Rivista AIC*», 4, 2017, 1 ss.
- FERRUA P. 1995. *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in BESSONE M., GUASTINI R. (eds.), *La regola del caso: materiali sul ragionamento giuridico*, Cedam, 337 ss.
- FIANDACA G. 2008. *Intorno a verità e contraddittorio nel processo penale*, in MANZIN M., PUPPO F. (eds.), *Audiatur et altera pars: il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè, 223 ss.
- FIMIANI P., FRESA M. 2013. *Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari*, Giappichelli.
- GABRIELLI C. 2018. *Un'eccezione suggestivamente argomentata, un'affermazione di infondatezza condivisibile, un assetto normativo comunque da rimediare*, in «*Giurisprudenza costituzionale*», 63, 4, 2018, 1798 ss.
- GAROFOLI V., INCAMPO A. (eds.) 2012, *Verità e processo penale*, Giuffrè.
- GORI L. 2018. *Sull'iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici, ovvero sui rapporti perennemente irrisolti fra magistratura e politica*, in «*Giurisprudenza costituzionale*», 63, 4, 2018, 1806 ss.
- IMARISIO L. 2009. *Ineleggibilità e incompatibilità politico-istituzionali: profili costituzionali*, Jovene.
- IPPOLITO F. 2018. *Recuperare la fiducia e non rincorrere il consenso*, in «*Questione Giustizia*», 4, 2018, 231 ss.
- KANT I., CONSTANT B. 1996. *La verità e la menzogna: dialogo sulla fondazione morale della politica*, Mondadori.
- KELSEN H. 1994. *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Rizzoli Etas.
- LEOPARDI G. 1820. *Novella: Senofonte e Niccolò Machiavello* (in *Operette morali*, in *Tutte le opere*, vol. I, Sansoni Editore, 1969).
- LEOPARDI G. 1822. *Per la novella Senofonte e Machiavello* (in *Operette morali*, in *Tutte le opere*, vol. I, Sansoni Editore, 1969).
- LOCKE J. 1689. *Two Treatises of Government*, for Awnsham Churchill.
- LONGHI L. 2018. *Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del c.d. caso Emiliano*, in «*Osservatorio AIC*», 3, 2018, 45 ss.

- MACHIAVELLI N. 1532. *Il principe*, per Bernardo di Giunta.
- MANDATO M. 2018. *A proposito del bilanciamento tra libertà di associazione politica ed esercizio di funzioni giurisdizionali*, in «Nomos. Le attualità nel diritto», 3, 2018, 1 ss.
- MASSA T. 2004. *Per non «disciplinare» la libertà di manifestazione del pensiero del magistrato*, in «Questione Giustizia», 4, 2004, 802 ss.
- MAZZARELLA F. 2015. *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 44, 1, 2015, 384 ss.
- MAZZARELLA F. In corso di pubblicazione. *Tradizione e rivoluzione*, in DEROUSSIN D., LÖHNIG M., MAZZARELLA F., WAGNER S. (eds.), *Bürgerliches Recht im nach bürgerlichen Zeitalter – 100 Jahre Soziales Privatrecht in Deutschland, Frankreich und Italien, vol. II, Totalitäres Soziales Privatrecht? Die juristische “Achse Berlin-Rom”*, Klostermann.
- MONTALBANO G. 1974. *Magistratura e sistema politico*, in «Rassegna dei magistrati», 14, 2, 1974, 72 ss.
- MORTARA L. 1885. *Lo Stato moderno e la giustizia*, Unione Tipografico-Editrice.
- NICOTRA I. 2020. *Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d'imparzialità*, in «Rivista AIC», 3, 2020, 1 ss.
- PERINI M. 2003. *A proposito di Neocostituzionalismo*, in «Studi senesi», 2, 2003, 305 ss.
- PERINI M. 2019. *I partiti e la democrazia interna. Un problema irrisolto*, Giuffrè.
- PERTICI A. 2002. *Il conflitto di interessi*, Giappichelli.
- PINARDI R. 2005. *La libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati nella giurisprudenza costituzionale e disciplinare*, in PIZZORUSSO A., ROMBOLI R., RUGGERI A., SAITTA, A., SILVESTRI G. (eds.), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, 293 ss.
- PIZZORUSSO A. 1974. *L'ordinamento giudiziario*, in ID 2019. *L'ordinamento giudiziario*, Editoriale Scientifica, 263 ss.
- PIZZORUSSO A. 1977. *La magistratura nel sistema politico italiano*, in ID 2019. *L'ordinamento giudiziario*, Editoriale Scientifica, 991 ss.
- PIZZORUSSO A. 1979. *I magistrati in Parlamento*, in ID 2019. *L'ordinamento giudiziario*, Editoriale Scientifica, 1047 ss.
- PIZZORUSSO A. 2004. *Giustizia e giudici*, in ID 2019. *L'ordinamento giudiziario*, Editoriale Scientifica, 1025 ss.
- PIZZORUSSO A. 2019. *L'ordinamento giudiziario*, Editoriale Scientifica.
- POLIZZI G.E. 2018. *Il «caso Emiliano». I nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti politici dopo la sentenza n. 170 del 2018*, in «Osservatorio AIC», 3, 2018, 55 ss.
- PRISCO S. 2009. *Una nuova sentenza della Corte costituzionale sull'esercizio delle libertà politiche da parte dei magistrati*, in «federalismi.it», 16, 2009, 1 ss.
- RESCIGNO G.U. 2007. *Note sulla indipendenza della magistratura alla luce della Costituzione e delle controversie attuali*, in «Costituzionalismo.it», 1, 2007, 1 ss.
- REVEDIN A.M. 1983. *Politica e verità: Jean Jacques Rousseau e il ritorno del principe*, Giuffrè.
- SARACENO P. 1979. *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione: linee di un'analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Ed. Ateneo & Bizzarri.
- SBAILÒ C. 2006. *Politica e verità: tra Platone, Weber e realtà virtuale*, Marcovalerio Edizioni.
- SCHIAVELLO A. 2004. *Il positivismo giuridico dopo Herbert Hart: un'introduzione critica*, Giappichelli.

- SILVESTRI G. 1985. voce *Poteri dello Stato (divisione dei)*, in «Enciclopedia del diritto», XXXIV, Giuffrè, 670 ss.
- SOBRINO G. 2018. *Magistrati 'in' politica: dalla Corte costituzionale un forte richiamo all'indipendenza (ed alla sua immagine esteriore)*, in «forumcostituzionale.it», 8, 2018. Disponibile in: <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11205> (consultato 19/11/2021).
- SODDU F. 2007. *La presenza e il ruolo dei magistrati nel Parlamento liberale*, in «Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni», 2, 2007, 35 ss.
- SPAGNA MUSSO E. 1969. voce *Giudice (nozione e profili cost.)*, in «Enciclopedia del diritto», XVIII, Giuffrè, 940 ss.
- SPANGHER G. 2016. *Verità, verità processuale, verità mediatica, verità politica*, in «Diritto penale e processo», 22, 6, 2016, 806 ss.
- SPATARO A. 2018. *Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica*, in «Questione Giustizia», 4, 2018, 294 ss.
- TARUFFO M. 1993. *Note sulla verità dei fatti nel processo civile*, in GIANFORMAGGIO L. (ed.), *Le ragioni del garantismo: discutendo con Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, 340 ss.
- TARUFFO M. 2012. *La verità nel processo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 66, 4, 2012, 1117 ss.
- TARUFFO M. 2014. *Dovere di verità e completezza nel processo civile. Parte prima*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 68, 2, 2014, 47 ss.
- TARUFFO M. 2018. *Verità e prova nel processo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 72, 4, 2018, 1305 ss.
- TORRETTA P. 2015. *L'incandidabilità al mandato parlamentare: la «legge Severino» oltre il «caso Berlusconi»*, Editoriale Scientifica.
- TREVES R. 1962. *Libertà politica e verità: saggi vari*, Edizioni di Comunità
- VELLUZZI V. 2000. *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli.
- VELLUZZI V. 2002. *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Giappichelli.
- VENTURINI F. 2017. *I magistrati eletti al Parlamento italiano, 1861-2013: dati e metodologia*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1, 2017, 175 ss.
- VIGEVANI G.E. 2001. *Stato democratico ed eleggibilità*, Giuffrè.
- WEBER M. 1948. *Il lavoro intellettuale come professione. Due saggi*, Einaudi.
- ZANON N., BIONDI F. 2014. *Il sistema costituzionale della magistratura*, Zanichelli.